

N. 1450

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI, BALDINI e BETTAMIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1996

Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

ONOREVOLI SENATORI. - La razza canina denominata «lupo italiano» rappresenta l'esempio della possibilità di coesistenza delle qualità domestiche del cane con le caratteristiche fisiche e comportamentali del lupo: prova che l'incrocio tra queste due specie, avvenuto nel 1966, ha prodotto risultati più che soddisfacenti.

Lo statuto dell'ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 21 dicembre 1988, all'articolo 2 stabilisce che «esclusa ogni qualsiasi finalità di lucro, si propone con studi, ricerche, allevamento pratico, di conservare, perpetuare e proteggere la razza del lupo italiano (*canis lupus italicus familiaris*)».

Dove con tale definizione si va a sottolineare come tale animale sia di natura domestica, di appartenenza italiana e inoltre strettamente imparentato con il lupo selvaggio.

Caratteristiche che denotano una razza canina particolarmente speciale, costruita (sul ceppo del lupo dell'Appennino) inizialmente attraverso una particolare combinazione genetica, successivamente con criteri selettivi naturali, pur se rigorosi, che hanno condotto a risultati eccellenti sotto tutti i profili: il cane lupo italiano presenta infatti una notevole stabilità di carattere, unità ad una totale affidabilità nel rapporto con l'ambiente umano, che lo rende particolarmente idoneo all'addestramento e al lavoro in svariati compiti di utilità, ma anche e soprattutto nel soccorso.

Si pone dunque il problema di proteggere tale razza da eventuali inquinamenti, creando strumenti che la alienino dai circuiti commerciali; problema che, peraltro, pose già alcuni anni fa il comitato scientifico al consiglio superiore dell'agricoltura in una relazione che sottolineava le peculiarità per le quali tutelare il cane lupo italiano: «Uni-

formità e costanza nel tempo delle caratteristiche morfologiche e comportamentali, rispondenza di tali caratteristiche a canoni non soltanto estetici ma funzionali, notevoli attitudini a compiti di utilità».

A ragione si può affermare che il «lupo italiano» rappresenta l'unico tentativo riuscito di coniugare requisiti sia fisici che comportamentali atti a renderlo idoneo al positivo adempimento delle attività già citate. Dunque un fatto di rara ripetibilità, un primato italiano, «una pietra miliare negli studi di genetica canina» come lo definirono i cinofili francesi fin dal 1979 nello statuto della *Association française des Amis du Loup d'Italie* (AFALIE).

Il «lupo italiano» pertanto è unico perchè:

a) pur essendo un animale domestico e da lavoro, è il solo esempio al mondo animale che riunisce in sé le qualità del cane e del lupo: da ricordare, sotto questo profilo, che il decreto ministeriale del 30 marzo 1988 ha istituito il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 71, primo comma, lettera d), che demanda alla competenza statale l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali, che la nota n. 22705 del 20 luglio 1989 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'opera dell'Ente per la tutela del lupo italiano ETLI di «particolare interesse di natura pubblica» e che l'ETLI stesso è stato ammesso a convenzioni in base alla delibera del CIPE del 2 maggio 1989 relativa alla salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione ed all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, il che comporta una evidente totale collocazione in area zootecnica;

b) che è il solo animale allevato senza scopo di lucro, ma secondo una concezione innovativa del rapporto tra uomo, animale e natura. Pertanto esso è protetto da una normativa di Stato che, per motivi di conservazione genetica, ne vieta la commercializzazione e la riproduzione al di fuori dell'Ente per la tutela del lupo italiano ETLI; dove, solo in presenza di motivazioni valide, esso può essere «affidato», in base al protocollo ufficiale e sotto il controllo dell'ETLI.

L'Ente per la tutela del lupo italiano-ETLI opera dunque in base al decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1988 e al disciplinare emanato con decreto ministeriale 20 aprile 1994, che ne stabilisce definitivamente le competenze e sancisce il valore ufficiale dei suoi atti.

Inoltre l'ETLI è iscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile - tra gli organismi di volontariato a livello nazionale (lettera 29 marzo 1994, prot. 81246, Naz. 2.3).

In particolare l'ETLI:

gestisce il registro anagrafico ufficiale del «lupo italiano», istituito con decreto ministeriale 30 marzo 1988 con i relativi controlli funzionali; in detto registro vengono iscritti unicamente i cuccioli nati da genitori iscritti in seguito ad accoppiamenti programmati dall'ETLI;

nel proprio centro di selezione amministra il *pool* genetico della razza, realizzando linee di sangue idonee a tutti i compiti di soccorso - in superficie, sotto macerie e sotto valanga - alla ricerca oltretutto di persone, anche di animali feriti - ad azioni anti-bracconaggio ed altri impieghi di interesse pubblici;

con la propria divisione SCAUP per gli addestramenti di utilità pubblica e con le proprie delegazioni volontarie locali, svolge attività di protezione civile a livello nazionale e locale;

istituisce e gestisce corsi di addestramento alle varie specialità operative, anche

in sedi staccate e itineranti, effettua prove attitudinali e di profitto, esami intermedi e finali, rilascia brevetti rilasciati da altre scuole da esso riconosciute;

intrattiene un rapporto operativo organico con il Corpo forestale dello Stato che partecipa in misura paritetica alla Commissione esami e brevetti la quale opera nei due campi a livello nazionale, quello dell'ETLI di Cumiana (Torino) e quello del Corpo forestale dello Stato di Volpago (Treviso) con la sua propagine alpina di Auronzo di Cadore (Belluno);

è assistito da una commissione scientifica tecnica, da decreto ministeriale del 30 marzo 1988 composta, oltre che da scienziati, cattedratici ed esperti, da rappresentanti dei Ministeri e delle amministrazioni regionali; è opportuno ricordare che, in campo scientifico, l'ETLI si trova in posizione di avanguardia anche nell'identificazione genetica per eventuali sconoscimenti delle parentele, raggiunta con la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale (Consiglio nazionale delle ricerche).

Va tenuto in considerazione che questo patrimonio di notevole valore biologico, scientifico, culturale e di utilità sociale, primato italiano ammirato nel mondo, è stato creato e tenuto in vita per trent'anni da sforzi e sacrifici privati, che hanno visto mobilitate, in modo volontario, molte persone di tutte le categorie sociali e professionali.

Esauriti i mezzi privati, miliardi in trent'anni, solo un intervento finanziario pubblico può ormai evitare l'irreparabile perdita di questa straordinaria realtà.

Il disegno di legge illustrato si basa su un unico articolo che al comma 1 evidenzia le finalità del provvedimento e ai commi 2 e 3, parte finanziaria della presente iniziativa legislativa, si prevede l'intervento del Ministero delle risorse agricole e forestali e del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, definito dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, e dal disciplinare del registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, adottato con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 24 aprile 1994, ha per finalità la conservazione genetica del cane denominato lupo italiano (*canis lupus italicus familiaris*), nonché la promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento, sia per fini pubblici soprattutto per la pubblica utilità, per il soccorso e la protezione civile, la selezione secondo le direttive del Ministero delle risorse agricole e forestali che concernono specificamente la conservazione dell'integrità e della complessità genetica.

2. Al funzionamento dell'ente di cui al comma 1 si provvede mediante conferimento di fondi, da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del dipartimento per il coordinamento della protezione civile, della entità di un miliardo di lire l'anno.

3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.